

TI_GERICHTE 33.2025.6 vom 12. Mai 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.6

FR: TI_GERICHTE 33.2025.6 du 12 mai 2025

IT: TI_GERICHTE 33.2025.6 del 12 maggio 2025

Regeste

Domanda di condono di resituzione. Respinta: sostanza estera mai dichiarata e mutazioni mai dichiarate non consentono di ritenere la buona fede

Erwägungen

E. 4

cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4): - l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e - la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b). Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). 2.3. I comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata

non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità (" Unrechtsbewusstsein ") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2). La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).

2.4. In base all'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L' art.

E. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L' art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8 ' 000 per le persone sole, CHF 12 ' 000 per i coniugi e CHF 4 ' 000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell ' AVS o dell ' AI. Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Marco Reichmut , op. cit., ad art. 25 n.74). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser , Die

Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488). 2.5. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all'art. 31 LPGA, si veda Christian Meyer e Philipp Egli in SK ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come " Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen ... die besteht in einer einmaligen Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan." In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l'Alta Corte (riprendendo un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (" unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen ") e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4). Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'aver annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 l'interessato aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata. Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata, in quell'occasione, ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto la somma dall'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Nella STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024 il TF ha ribadito che un ritardo di più di due mesi e mezzo per dar seguito all'obbligo di comunicare all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una

negligenza grave che esclude la buona fede. 2.6. Come indicato non solo l'omessa notifica o comunicazione di una mutazione rilevante nelle condizioni per l'ottenimento di una prestazione dell'assicurazione sociale è rilevante, ma – in base alla giurisprudenza – anche l'omessa segnalazione alla Cassa di eventuali errori nella determinazione del calcolo o del calcolo medesimo, debbono essere segnalati senza ritardo. Nella STF 9C_318/2021 l'Alta Corte ha ricordato infatti come (consid. 3.1.) che: " Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018 vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2)." Nello stesso senso la STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 e Johanna Dormann, BSK ATSG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, ad art. 25 n. 73 che evidenzia come: " An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen, wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht. Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den Fehler hätte erkennen und melden müssen." Ci si riferisca inoltre alle considerazioni riportate al numero 76 in cui l'autrice specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è l'assenza o l'insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l'assicurato può facilmente riconoscere. Secondo consolidata giurisprudenza federale, quindi, ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008 al considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione, concessa a torto, può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97 consid. 2c). Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro oggettivo, ma non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005 consid. 4.3). Il N. 4652.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024) prevede che agisce in modo gravemente negligente chi, al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate, non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi. Al riguardo va citata pure la DTF 138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto. Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso. Analogamente nella STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 in un caso in cui un beneficiario di PC aveva tempestivamente avvisato la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG che non aveva però reagito tempestivamente continuando a versargli prestazioni indebite. L'Alta

Corte ha negato il sussistere della buona fede. 2.7. Nel suo gravame, RI 1, evidenzia la sua situazione psico-fisica difficile (doc. VI pag. 2), uno stato ansioso depressivo con lievi deficit mnestici secondo il primo scarno certificato del medico generalista che lo aveva in cura, al momento dei fatti che egli situa nel 2021 e 2022. In sede di ricorso egli ha indicato che “ nel periodo in questione (2021 – 2022) ... era estremamente angustiato dallo stato di salute della moglie, che è vieppiù peggiorato e ne ha causato il decesso (nell’anno 2022)” (il decesso è avvenuto il 22 ottobre 2022) “ egli era angustiato dallo stato di salute della moglie... La mente del ricorrente era quindi evidentemente tesa a sostenere il più possibile la coniuge in un momento ... delicato”. Ciò giustificherebbe, a modo di vedere del ricorrente, la mancata notifica della donazione alle figlie dell’immobile e l’omesso controllo delle decisioni e dei fogli di calcolo che hanno riportato costantemente errori nell’indicazione della sostanza immobiliare e del relativo reddito. Da questo, e dalla “ frequenza scolastica limitata ... (con) diploma di scuola elementare, ... assenza di ... formazione professionale (ha svolto ... la mansione di laminatore ed in seguito quella di custode)” che non gli avrebbero permesso di “ operare sottili distinzioni giuridiche tra le normative applicabili a livello di autorità fiscali, di assicurazioni sociali, soprattutto tenendo conto che ... aveva dichiarato di essere proprietario dei beni immobili in Italia” (e questo però soltanto dopo 12 anni dall’inizio del percepimento delle prestazioni complementari) egli fa discendere la sua buona fede. Il ricorrente chiede quindi di considerare le sue condizioni di salute e di formazione scolastica a giustificazione della sua buona fede. 2.8. Nel caso di specie, come evocato nelle considerazioni di fatto, l’assicurato, già alla domanda delle prestazioni complementari ha assunto un comportamento scorretto siccome mai ha informato la Cassa dell’esistenza di sostanza in Italia e del reddito che da questa scaturiva, e ciò sino al 2019. Dopo avere informato l’autorità fiscale dell’esistenze dell’immobile ricordato nel 2019 il signor RI 1 ha omesso di informare la Cassa PC della situazione. Egli ha continuato a vedersi versare PC in maniera crescente rispetto al passato ed ha continuato a ricevere decisioni della Cassa che non consideravano la sostanza ed il reddito di provenienza italiana, e questo senza avvisare la Cassa di questa circostanza. L’amministrazione ha recepito solo nel maggio 2020 che il qui ricorrente disponeva di un immobile (e del relativo reddito). Purtroppo per un errore che si è ripetuto nel tempo, la Cassa non ha mai inserito nelle sue decisioni conseguenti alla revisione del diritto delle PC rispettivamente le comunicazioni annue relative alle modifiche del diritto alle PC per il mutamento in particolare dei premi LAMal, detta sostanza ed il relativo reddito. A poco serve al ricorrente sostenere che, successivamente alla notifica al fisco dell’esistenza della proprietà immobiliare in provincia di _____ (I), per lui tutto era regolato. La grave negligenza commessa dal ricorrente è stata quella di non segnalare, nei calcoli che sistematicamente riceveva dalla Cassa, l’assenza della sostanza e del relativo reddito per determinare il suo diritto alle PC. Detta circostanza non poteva sfuggire al signor RI 1, anche se non dispone di una formazione particolare. L’incremento della sostanza e del reddito per il computo di un bene immobiliare italiano non poteva avere, anche per una persona che ha svolto l’attività di operaio prima e di custode poi, quale conseguenza un aumento sistematico delle PC in luogo e vece dell’attesa diminuzione (significativa) che doveva intervenire. Non può quindi essere ritenuta una buona fede. In concreto si è confrontati, perlomeno, con una grave negligenza. Non solo l’assicurato non ha avvisato convenientemente la Cassa della palese incongruenza dei calcoli alla luce della situazione economica conseguente all’emergenza del fondo italiano, ma il signor RI 1 non ha avvisato tempestivamente l’amministrazione della morte della moglie, informazione recepita dalla

Cassa due mesi dopo tale evento durante i quali egli ha continuato a percepire PC piene per la coppia di coniugi. Da ultimo l'assicurato non ha avvisato l'amministrazione della donazione alle figlie del fondo italiano e di avere trattenuto per sé il diritto d'usufrutto su parte dell'immobile. 2.9. L'assicurato sostiene che, nel periodo in discussione (che egli situa nel 2021 – 2022), egli avesse problemi di salute tali da non permettergli di rendersi conto, in uno con la sua bassa formazione ed istruzione, degli errori della Cassa e dell'omessa considerazione dell'immobile in _____. In merito a questi specifici aspetti va rilevato come il grado di accuratezza richiesto nell'esame delle decisioni e dei fogli di calcolo è valutato secondo un parametro oggettivo, ancorché non debba essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le persone colpite nella loro soggettività (si pensi agli assicurati incapaci di discernimento o gravemente affetti da patologie mentali). La dottrina (Sylvie Pétremond , CR LPGA ad art. 25 n. 67, 69) ritiene che: " Il y a négligence grave lorsqu'un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances ... La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.)." Nella STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 il TF non ha considerato che l'età (89 anni) di un'assicurata (ricoverata in casa anziani) soccorresse la signora che aveva negletto il controllo dei fogli di calcolo (si veda anche la sentenza cantonale: STCA 33.2021.21 del 29 marzo 2021). Nella sentenza federale (consid. 5.1.) l'Alta Corte ha ribadito che: " Nell'ambito di un conteggio PC errato di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede, se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo PC e conseguentemente non comunica all'amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza citata 9C_318/2021 consid. 3.2 con riferimenti)." In quel contesto il TF aveva considerato ininfluenza il fatto che, in passato, la signora avesse sempre collaborato con l'amministrazione senza sottacere informazioni di sorta (contrariamente al caso concreto dove, dal 2007, momento della richiesta della PC, il ricorrente ha sempre costantemente taciuto l'esistenza della sostanza immobiliare italiana, non solo nel modulo di richiesta delle PC ma pure nei moduli delle revisioni eseguite negli anni sino al 2019/2020). 2.10. In concreto occorre quindi stabilire se, nel periodo successivo alla segnalazione al fisco dell'esistenza di proprietà immobiliare in _____, e – più specificatamente dopo avere donato nell'ottobre 2021 alle tre figlie l'immobile italiano - RI 1 non fosse capace di discernimento o fosse in condizione tale – senza possibilità di essere sostenuto da terzi – da non potere notificare la mutazione alla Cassa, rispettivamente non potesse accorgersi dei ripetuti errori della Cassa, che non ha considerato la sostanza italiana per determinare il nuovo diritto alle PC in più situazioni. Ancorché non rilevante per la determinazione dell'importo della restituzione richiesta dal 01.11.2021 al 30.06.2023, si rileva qui come, in occasione della revisione posta in atto con la trasmissione del modulo doc. 51 rientrato alla Cassa il successivo 30 gennaio 2019, RI 1 abbia segnato, con una crocetta, per la prima volta, la risposta alla domanda 8 relativa all'esistenza di "Proprietà fondiaria" (doc. 55 – 1/11) rinviando – per la relativa valutazione – all'annessa "visura". Al modulo di revisione (doc. 55 - 6 e 7/11) il ricorrente ha infatti allegato la "Visura per oggetto" datata 29 marzo 2018 rilasciata dalla Agenzia delle entrate della Direzione di _____ considerante l'immobile di RI 1 a _____. Da questo momento la Cassa disponeva di sufficienti elementi per dare avvio ai suoi accertamenti in merito al valore della sostanza ed al reddito procurato dalla stessa, ed avrebbe poi dovuto

rivedere il calcolo delle PC. L'amministrazione è venuta in possesso degli elementi utili e necessari per quantificare sostanza e reddito del signor RI 1, come indicato in precedenza, nel maggio 2020, ma, purtroppo, non ha provveduto nei tempi concessi dall'art. 25 LPGA a rivedere i suoi calcoli per cifrare la restituzione delle prestazioni indebitamente versate. La Cassa ha quindi emanato, il 16 dicembre 2019 (doc. 54), una decisione relativa alle PC per l'entrante anno 2020 che, nel calcolo, non considera assolutamente la sostanza immobiliare, come appare dalla prima pagina del calcolo, alla voce "Proprietà fondiaria secondaria" dove è indicato l'importo "0". Non solo. La sostanza complessivamente ritenuta (patrimonio computabile) è stata cifrata a "0" siccome gli averi a risparmio ed i veicoli (CHF 20'884 e CHF 15'000) per un totale di CHF 35'884 inferiori alla franchigia di CHF 60'000. Ebbene: già la semplice lettura di questa decisione, a soli pochi mesi dalla segnalazione alla Cassa dell'esistenza di una importante sostanza sempre occultata in precedenza, nota al ricorrente, al di fuori del periodo che egli indica come difficile per le sue difficoltà fisiche e la malattia della moglie, permetteva al signor RI 1 di accorgersi immediatamente dell'errore della Cassa (poi perpetuato nel tempo). Non solo. Il 16 dicembre 2020 l'amministrazione ha riconosciuto, in favore del signor RI 1 e della di lui moglie, PC per complessivi CHF 1'124 (doc. 55; di cui CHF 1'064 per i premi dell'assicurazione malattie). Ebbene questi importi sono superiori a quelli della decisione precedente (doc. 47) emessa il 17 dicembre 2018 in vista dell'entrante 2019, ed antecedente alla segnalazione della sostanza. Detto altrimenti: le PC sono aumentate (per via dell'adattamento ai premi di Cassa malati) dal 2019 al 2020 e questo doveva risvegliare tutta l'attenzione del signor RI 1 avendo egli segnalato sostanza immobiliare che doveva forzatamente portare ad una diminuzione della PC tra il 2019 ed il 2020. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, con scritto 21 aprile 2020, si è attivata presso l'assicurato, a fronte dell'autodenuncia fiscale, ed ha chiesto al medesimo di produrre specifica documentazione relativa alla sostanza immobiliare (doc. 59). Questo ad ulteriore dimostrazione che le PC decise il 16 dicembre 2019 erano errate e l'assicurato, che poteva perfettamente rendersene conto, non ha segnalato la circostanza all'amministrazione. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha acquisito il Verbale di audizione dell'UT di _____ (doc. 60) che attesta una sostanza immobiliare estera di CHF 108'200 con i relativi redditi. Agli atti della Cassa è consegnata anche la perizia tecnica del Geometra _____ di _____, che certifica il valore immobiliare (doc. 62), valutazione pervenuta all'amministrazione l'8 maggio 2020. Nonostante queste ulteriori informazioni la Cassa ha comunicato al qui ricorrente, il 18 dicembre 2020, e quindi in un periodo che nemmeno il signor RI 1 ritiene critico per la sua memoria o per la salute della moglie (doc. I; VI ed allegati), il valore delle PC per l'anno (il 2021) entrante: ancora una volta – per una svista della Cassa (che va richiamata a migliore diligenza) - il foglio di calcolo non considera la sostanza (doc. 63 – 1 / 2 patrimonio computabile: "0", nessuna sostanza indicata) ed il relativo reddito. Le PC riconosciute per il 2021 sono ulteriormente aumentate rispetto all'anno precedente ed al 2019 fissandosi a CHF 1'140, ciò che – se la Cassa avesse computato la sostanza italiana – non sarebbe stato possibile. RI 1 doveva recepire immediatamente, ancorché non disponga di titolo di studio particolare, l'errore in essere commesso dall'amministrazione. Discorso del tutto analogo per le PC 2022. Il 3 gennaio di quell'anno la Cassa ha notificato nuovamente il calcolo delle PC, ancora una volta aumentate a seguito dell'aumento dei premi di cassa malati, e ciò senza contare la sostanza immobiliare italiana ed il relativo reddito (il foglio di calcolo doc. 68 – 1 / 2 non accenna a questo valore ed indica l'importo "0" alla voce. Le PC 2022 assommano a CHF 1'144 superiori a quelle degli anni precedenti, doc. 69). Nuovamente ciò è avvenuto il 12

dicembre 2022 (doc. 71 e foglio di calcolo doc. 72 dove non compare la sostanza immobiliare italiana) e ed il giorno 13 dicembre 2022 con la rettifica dei valori della PC ulteriormente aumentati (doc. 79 e doc. 83) per il 2023. Errori palesemente riscontrabili. Dagli atti della Cassa emerge, poi, la rettifica del calcolo 18 gennaio 2023 per l'intervenuto decesso il 22 ottobre 2022 della moglie dell'assicurato (doc. 87), ancora una volta senza il computo della sostanza immobiliare e con il riconoscimento di un aumento delle prestazioni (doc. 88 e 89 fogli di calcolo). Gli atti dell'amministrazione contemplano poi il modulo di revisione delle PC (doc. 90) compilato il 29 dicembre 2022 dal signor RI 1. Pure l'11 dicembre 2023 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha comunicato al signor RI 1, senza computare la sostanza immobiliare, l'aumento per il 2024 delle sue PC a CHF 1'455 mensili (doc. 93) e sul foglio di calcolo non compare l'immobile italiano nel frattempo donato (e neppure l'usufrutto successivo alla donazione alle figlie, doc. 94). Ma vi è di più. Non solo l'omessa notifica alla Cassa dei suoi palesi errori, facilmente rilevabili anche da una persona semplice e senza particolare formazione, ma, nell'ottobre 2021, l'immobile sito in _____ è stato donato dal ricorrente alle figlie ed il signor RI 1 ha trattenuto per sé un diritto d'usufrutto parziale. Nonostante tale donazione e l'iscrizione della servitù, il foglio di calcolo che avrebbe dovuto menzionare il valore dell'usufrutto e la sostanza donata (siccome alienata senza contro prestazione e senza obbligo giuridico) non ha ritenuto nulla siccome la circostanza della donazione taciuta all'amministrazione. I calcoli della PC non fanno cenno alla mutata situazione a seguito della donazione, e il signor RI 1, che doveva rendersi conto dell'importanza di tale omissione (alla luce delle avvertenze contenute in tutte le [numerose] decisioni ricevute nel corso degli anni), non ha fatto nulla, non ha segnalato nulla alla Cassa, è rimasto silente e passivo. Da rilevare, infatti, la chiara ed esplicita indicazione contenuta sui fogli di calcolo (per un esempio il doc. 68 – 1 / 2) secondo cui “ il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. “L'obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione allegata” , e quella delle decisioni in materia di PC emesse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG (a retro delle stesse) per cui sussiste un “ Obbligo di informare ... immediatamente ... ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche ... in particolare per quanto riguarda: (...)” , segue l'elenco di una ventina di situazioni (a livello esemplativo) tra cui vanno evidenziati: “ Vendita di immobili e fondi” “Superamento della soglia di sostanza ...” . Le decisioni recano inoltre l'avvertenza circa le conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di informare. In concreto, quindi, a prescindere dalle conseguenze economiche sulle PC della donazione e del parziale usufrutto (che non spetta al signor RI 1 determinare), l'alienazione e l'iscrizione dell'usufrutto andavano immediatamente segnalati alla Cassa, come pure andava immediatamente segnalato il decesso della moglie dell'assicurato, ciò che – come indicato – non è avvenuto e la Cassa lo ha recepito autonomamente (doc. 74). Non solo, quindi, il ricorrente non ha evidenziato e segnalato i ripetuti errori di calcolo della Cassa che non ha considerato la sostanza emersa in conseguenza all'autodenuncia fiscale, ciò che era evidente per lui siccome le PC sono aumentate nel tempo nonostante l'emergenza della sostanza immobiliare italiana e del relativo reddito che doveva invece comportare la diminuzione delle rendite in maniera significativa, ma neppure ha segnalato la mutazione relativa alla donazione alle figlie e gravato da usufrutto parziale. 2.11. In buona sostanza, dunque, nonostante le avvertenze contenute sulle decisioni e i fogli di calcolo, il signor RI 1 non ha segnalato nulla all'amministrazione. Il ricorrente era capace di leggere e capace di discernimento alla luce del fatto che la notaia _____, al momento della donazione

dell'immobile in _____ alle figlie, non ha minimamente dubitato delle capacità di contrarre del qui ricorrente, non ha ritenuto necessario un accertamento di natura medica e non ha postulato la designazione di un curatore o altro intervento di sostegno possibile secondo il diritto italiano. Anche il curante ha attestato che lo stato depressivo (subentrato in particolare dopo il decesso della moglie) non ha comportato ricovero, cure specialistiche, assunzione di farmaci specifici, ma solo il consiglio di trascorrere del tempo al paese natìo e di vedere più spesso le figlie (doc. IX). Anche per una persona con scarsa scolarizzazione e con i problemi di salute evidenziati in precedenza (doc. IX e allegati) si trattava di situazioni palesi ed evidenti e l'interpello della Cassa in merito era cosa facile da porre in atto e certamente pretendibile. Si ribadisce che è palese che, se una sostanza, che non era stata in precedenza considerata siccome mai dichiarata all'autorità fiscale ed alla Cassa, è successivamente segnalata e deve essere computata nel calcolo delle PC, e questo per un valore superiore ai CHF 108'000 (non quindi un importo di scarso rilievo), in uno con il relativo reddito, la circostanza ha incidenza sulle prestazioni complementari che non possono rimanere uguali rispettivamente aumentare in conseguenza all'aumento dei premi LAMal come avvenuto in concreto. Anche per una persona preoccupata per la salute della consorte, con scarsa scolarizzazione e con qualche problema di salute, lo si ripete, l'errore in cui versava la Cassa doveva essere palese e comportare una reazione. 2.12. In conclusione si deve ritenere che il ricorrente ha avuto un comportamento perlomeno gravemente negligente che non permette di ammettere il condono delle PC richieste in restituzione (doc. 103 – 2 / 4) per complessivi CHF 15'960 a contare dal 1 novembre 2021, ossia dall'inizio del mese successivo alla donazione del fondo italiano alle figlie. Come indicato in precedenza questo Tribunale non deve qui verificare la correttezza della decisione di restituzione siccome non impugnata dal qui ricorrente, e non deve quindi analizzare se l'obbligo restitutivo dovesse essere considerato per un periodo anche precedente. In difetto della prima condizione per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessaria la verifica della seconda condizione posta dalla norma applicabile, ossia la grande difficoltà (Art. 25 cpv. 1 LPGA). 2.13. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del TCA concerne una richiesta di condono. Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l'Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati). In concreto la questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni. D'altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.